



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VI – UFFICIO IX

Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, come modificato in particolare dal Regolamento (CE) 44/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1210/2010 del 15 dicembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e in particolare l'articolo 8, comma 9;

Visto l'art 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha emendato il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350;

Visto il D.M. 1° marzo 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. 5 luglio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'invio telematico dei dati e delle informazioni riguardanti i casi di sospetta falsità di banconote/monete metalliche al “*Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro*” (S.I.R.F.E.), ora sostituito dal Sistema Monitoraggio Euro Carte (Si.M.E.C.);

Visto il D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante “*Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro*”;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la lettera di incarico a firma del Dirigente Generale del Ministero dell'Economia e delle finanze, - Direzione VI, Dott. Roberto CICIANI, trasmessa con lettera Prot. DT 0033972/2023 del 14 aprile 2023 a firma del Dott. Enrico PURILLI;

Considerato che il Centro Nazionale di Analisi delle monete (CNAC) è Autorità nazionale, istituita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, incaricata ad effettuare i controlli presso i Gestori del contante ai sensi dell'art. 16 del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Atteso che l'**ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L.**, veniva sottoposto a controllo dal personale del CNAC nei giorni 3 e 4 maggio 2023 nonché successivamente con una visita di *follow-up* nel giorno 27 giugno 2023, presso la sede della società sita in Viterbo in via San Giovanni Decollato nr. 12-14-16, per verificare la corrispondenza di quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che all'esito dei controlli esperiti nel precedente capoverso, il CNAC ha proceduto formalmente a contestare con foglio n. 60552 del 7 settembre 2023 all'**ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L.** (notifica avvenuta in data 7 settembre 2023), le seguenti irregolarità ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze:

- a. *omesso invio di campioni di monete non idonee alla circolazione (in violazione degli artt. 7 e 13 del Decreto MEF del 21/04/2015), perpetrata sin da quando la Società ha iniziato l'attività di autenticazione della moneta metallica (01/07/2015), come comprovato dal fatto che il CNAC ha rinvenuto nel corso della visita, sacchetti con monete dichiarate non idonee alla circolazione in numero congruente a quanto dichiarato "UNFIT" sul CASH-IT della B.I. dall'inizio attività;*
- b. *utilizzo di personale non formato all'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle monete, tanto da non saper distinguere le monete sospette di falsità da quelle in Lire o dalle monete straniere, tutte rinvenute dal CNAC nei citati sacchetti;*
- c. *disallineamento tra la giacenza fisica e quella contabile fornita dalla società;*
- d. *nr. 76 buste nel caveau con moneta sciolta di vario taglio e quantitativi, senza alcuna indicazione di numero pezzi e data autenticazione, nr. 3962 rotolini da 0,10 euro, 0,02 euro e 0,01 non blisterati con varie date di autenticazione (anche del 2020);*
- e. *"Liste di riscontro per controlli di linea per il 1° e 2° livello" (CHECK LIST) carenti al controllo del flusso di autenticazione e confezionamento della moneta metallica;*
- f. *algoritmo errato per l'estrazione dei dati per le segnalazioni statistiche sul Portale CASH-IT della moneta definita logora;*
- g. *sala conta moneta ubicata in un piccolo ambiente, non dotata di un sistema di aerazione naturale o di un impianto che assicuri il corretto ricambio dell'aria (è presente un solo condizionatore fisso a parete e la porta d'accesso viene lasciata sempre aperta durante le lavorazioni, come dichiarato dalla Società, essendo l'unica presa d'aria disponibile).*

Visto che l'articolo 17, comma 1, del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 8, comma 10 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che in caso di inosservanza delle disposizioni di legge del decreto 21 aprile 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, applica nei confronti dei Gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00;

Considerato che la competenza ad irrogare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.M. 21 aprile 2015 del predetto Dicastero;

Visto l'atto di contestazione del CNAC Prot. n. 60552 in data 07 settembre 2023, a carico di:

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L.
con sede legale in Viterbo - Via San Giovanni Decollato, nr. 12-14-16 - P.I. e C.F. 00628090565,
in persona del legale rappresentante pro-tempore;

INCOLPATO

di violazione dell'articolo 16 del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la documentazione acquisita agli atti e in particolare le comunicazioni di codesta società, datate **22/09/2023** (protocolli 84096 e 84156 del MEF), con cui la Parte ha dichiarato:

- *“sulla base della documentazione ricevuta dal CNAC in data 07.09.2023, in merito alle visite effettuate nei giorni 3 e 4 maggio 2023 (e successivamente con una visita di follow-up nel giorno 27 giugno 2023, presso la sede della società sita in Viterbo in via San Giovanni Decollato, nr.12-14-16), la società con nota del 07/09/2023 prendeva atto che il CNAC non riteneva validi ed esaustivi gli interventi effettuati dall' **ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L.** indicati nella lettera del 21.06.2023.”;*
- *“Nel fare ammenda di quanto emerso riteneva utile trasmettere aggiornate informazioni per evidenziare le iniziative intraprese al fine di evitare il ripetersi delle irregolarità. Più precisamente, tali azioni riguardavano:*
 - ✓ *le monete non idonee alla circolazione, dopo i rilievi CNAC, vengono regolarmente inviate allo stesso;*
 - ✓ *dopo i rilievi del CNAC la formazione viene ora svolta regolarmente;*
 - ✓ *le disfunzioni nei controlli interni sono state sanate con la revisione della documentazione di riferimento.”;*
- *“intendiamo inoltre fornire precisazioni in merito ai riscontri da noi forniti al CNAC e da quest'ultimo definiti “parzialmente esaustivi*
 - ✓ *misura correttiva nr. 6: rilievo sanato con l'emissione di una nuova edizione delle check-list dedicate ai controlli di primo e secondo livello;*
 - ✓ *misura correttiva nr. 7: i lavori di adeguamento dalla sala conta monete ai fini della salute e sicurezza sul lavoro sono stati attuati.”.*

CONSIDERATO

- che la Parte, nelle memorie difensive prodotte, esprimeva parziali controdeduzioni facendo altresì ammenda di quanto emerso;
- che all'esito dell'istruttoria sopra indicata, la Società **ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, è risultata responsabile della violazione dell'articolo 16, del D.M. 21 aprile 2015 per le seguenti irregolarità contestate dal CNAC:
 - **Omesso invio al CNAC di campioni di monete non idonee alla circolazione (articoli 7 e 13 del Decreto MEF del 21/04/2015), sin da quando la Società ha iniziato l'attività di autenticazione della moneta metallica (01/07/2015);**
 - **Mancata formazione del personale (art. 6 lettera “b”, Decreto MEF del 21/04/2015);**
 - **Disfunzione nel sistema dei controlli interni (art. 6 lettera “e”, Decreto MEF del 21/04/2015).**

- che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DM 21 aprile 2015 *“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione, tiene conto della natura e della gravità della violazione accertata, nonché delle conseguenze che questa determina sulla circolazione delle monete. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle monete, modalità e termini di trasmissione al C.N.A.C. di quelle sospette di falsità e di quelle non idonee alla circolazione, nonché le disfunzioni dei controlli interni; particolare importanza è altresì attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche al C.N.A.C.”*;

Valutate, anche ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione, le circostanze che hanno determinato e accompagnato i fatti, anche in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 689/1981;

Considerata, in particolare, la gravità della violazione commessa, anche in relazione al già menzionato rischio di ricircolo di monete false;

Considerato, infine, che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del DM 21 aprile 2015, tale decreto è pubblicato sul sito internet del MEF e del CNAC e che ai sensi dell'art 20, comma 1 del suddetto DM lo stesso è trasmesso per quanto di competenza al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

RITENUTO

che non emergono elementi e/o motivazioni atte a non consentire la definizione delle richiamate violazioni e la responsabilità della parte in ordine alle stesse, e che pertanto trova applicazione l'art. 17, comma 1, del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze (sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00);

DECRETA

è determinata a carico dell'**ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 (**cinquemila/00 centesimi**);

INGIUNGE

alla predetta società di pagare la somma come sopra determinata, insieme alle spese procedurali quantificate in € **20,00**, per un importo complessivo di € **5.020,00 (cinquemila venti/00 centesimi)** entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto,

mediante disposizione di bonifico bancario, intestato a:

TES. CENTRALE SANZ. VALUT.,

riferito alle coordinate bancarie **(IBAN) IT 16 Q 01000 03245 348010239601**, indicando, in ogni caso, nella causale dell'operazione i seguenti dati:

- numero del decreto;
- nome e cognome, ovvero denominazione del soggetto interessato.

In caso di mancato pagamento nel termine ingiuntivo si procederà alla riscossione coattiva con l'osservanza del decreto legislativo 26 febbraio 1999, nr.46, del decreto legislativo 13 aprile 1999, nr.112 e della legge 2 dicembre 2005, nr.248.

Il Dirigente Generale
firmatario l

Emesso in Roma alla data del protocollo

AVVERTENZA: ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 24 novembre 1981, nr. 689, come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 1, lettere a) e b) ed art. 36 comma 1 e 2, contro il presente decreto può essere proposta opposizione esclusivamente dinanzi al Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla data della sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero).

Sigla1 (Rev)/sigla2(Dir)